

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MANCIA, MERAUVIGLIA, FERRARA Pietro,  
FOGU, PIERRI, PUTIGNANO e PIZZO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1991**

**Estensione dei benefici di cui alla legge 10 ottobre 1986,  
n. 668, al personale della polizia di Stato**

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende riparare ad una discriminazione che ha colpito i sottufficiali di pubblica sicurezza collocati a riposo o deceduti prima dell'aprile 1981.

A quella data, infatti, risale l'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, di riordinamento dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza, con la quale furono previsti benefici economici (pari al 2,5 per cento dello stipendio per ogni triennio o frazione di esso superiore a sei mesi: articolo 36, punto X, n. 17) per quanti fossero collocati a riposo senza l'inquadramento al grado di ispettore.

L'applicazione di detta norma, in concomitanza con il cambiamento delle qualifi-

che apportato dalla legge di riordinamento e per effetto dell'applicazione stessa, in via transitoria, delle nuove qualifiche ai dipendenti in possesso della soppressa qualifica di maresciallo, finiva di discriminare proprio gli appartenenti a tale grado.

In altre parole, per il fatto che ai marescialli veniva conferita durante l'attività di servizio la qualifica di ispettore, si veniva a configurare una incompatibilità con i benefici economici dell'aumento periodico.

Poichè lo spirito della disposizione era quello del riconoscimento del beneficio alla generalità della categoria è intervenuta la legge 10 ottobre 1986, n. 668, che, all'articolo 30, ha esteso a tutto il personale il beneficio in questione, includendovi

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

perciò anche gli ispettori e riducendo altresì al biennio il periodo di servizio richiesto per gli aggiunti e gli ausiliari.

In quella sede, però, veniva ristretto l'ambito di applicazione al personale in servizio nel Corpo della polizia alla data del 25 aprile 1981. Coloro che a quella data erano deceduti o in pensione venivano esclusi.

Il disegno di legge proposto intende consentire anche a questo personale di beneficiare delle disposizioni di legge sopra illustrate: naturalmente con effetto non retroattivo ma a partire dalla data della relativa domanda.

Con questa norma si dà applicazione ad un doveroso obbligo di eguaglianza di trattamento.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. I benefici economici previsti dall'articolo 30 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, sono estesi al personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessato dal servizio o deceduto, in data anteriore all'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. L'aumento periodico decorre dalla data di presentazione della domanda da parte degli aventi diritto.